

Statuto dell'Associazione di promozione sociale

Monastero di Poffabro APS



Articolo 1

DENOMINAZIONE – SEDE

- 1.1 E' costituita fra i presenti, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, nel Comune di Frisanco, l'Associazione non riconosciuta " Monastero di Poffabro APS" Associazione di promozione sociale, di seguito per brevità denominata Associazione.
- 1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Frisanco (PN), Strada Comunale Fonte Giulia, 5
- 1.3 L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2

COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITÀ

- 2.1 L'Associazione riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che intendono operare attivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si ispira ai principi e ai valori della Regola di San Benedetto.
- 2.2 L'Associazione è soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della medesima. L'Associazione è apolitica e apartitica.

Articolo 3

OGGETTO SOCIALE

- 3.1 Le attività di interesse generale che l'associazione ha come oggetto sociale sono:
 - a) l'assistenza e il sostegno alla comunità monastica benedettina di Santa Maria in Poffabro sotto ogni e qualsiasi aspetto si rendesse necessario allo sviluppo, integrazione, formazione, sussistenza, assistenza sanitaria e miglioramento della vita della comunità e delle singole monache;

- b) la beneficenza, l'assistenza e il sostegno a favore di persone svantaggiate per ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari e spirituali, senza distinzione di persona, età, sesso, condizione sociale, nazionale e religione;
- c) la promozione dello sviluppo della Val Colvera, zona montana particolarmente svantaggiata, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente circostante e dell'artigianato, recupero delle antiche tradizioni, usi, costumi e lavori, tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico locale;
- d) la formazione per la conoscenza dello spirito benedettino al fine di rielaborare concetti antichi quali: bene comune, solidarietà, qualità personali, sviluppo e realizzazione della persona, impegno professionale, valorizzazione e dignità del lavoro, rispetto della natura e del creato. La regola di san Benedetto è strumento utile alla crescita spirituale e umana della persona e delle comunità; è insegnamento e guida sicura all'organizzazione al lavoro quotidiano anche aziendale; è una saggezza antica che per l'uomo di oggi può diventare una risorsa efficace per affrontare e rispondere alle problematiche della globalizzazione e della massificazione.
- e) l'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

3.2 L' Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.



Articolo 4

ASSOCIATI

4.1 L'adesione alla Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'articolo 3. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero degli associati. È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4.2 Gli associati della Associazione si distinguono in:

a) associati ordinari;

4.3 Sono associati ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Associazione.

4.4 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1 Gli associati ordinari devono versare la quota associativa annuale;

5.2 Tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'assemblea, hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall'Associazione;

b) intervenire alle assemblee sociali con diritto di voto, anche per le modifiche statutarie;

c) accedere alle cariche associative;

d) a fruire dei servizi della Associazione e a partecipare a tutte le sue attività;

e) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

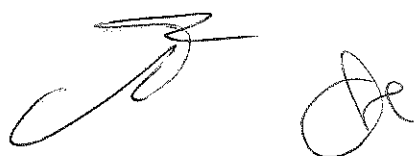
5.3 Gli associati hanno l'obbligo di:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;

b) mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei confronti della Associazione, dei suoi valori e ideali;

c) versare la quota associativa;

c) non operare in concorrenza con l'attività della Associazione.



Articolo 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 6.1 L'ammissione di un nuovo associato viene decisa dal Consiglio direttivo della Associazione a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, all'interessato dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta.
- 6.2 La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. Gli associati che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
- 6.3 L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Articolo 7

ORGANI

- 7.1 Sono organi della Associazione:
- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) Il revisore legale dei conti (qualora nominato);
 - d) l'Organo di controllo (qualora nominato);

Articolo 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 8.1 L'Assemblea degli associati è costituita da tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli associati entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno.
- 8.2 L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano gli associati medesimi. Ogni associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
- 8.3 L'Assemblea:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio;



- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
- e) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.4 All'Assemblea prendono parte tutti gli associati che dovranno essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervento e sia possibile lo scambio di documentazione. Gli Associati possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mano), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vota.

8.5 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute da un Presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi associati, assistito da un segretario. La funzione di segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario della Associazione. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Associazione, previa deliberazione del Consiglio direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli associati, almeno cinque giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Associazione. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

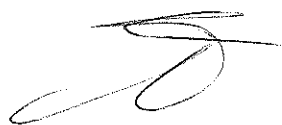


- 8.6 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul bilancio dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o degli associati.
- 8.7 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
- 8.8 L'Assemblea straordinaria è convocata:
- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli associati;
 - d) per le modifiche del presente Statuto;
 - e) per lo scioglimento della Associazione.
- 8.9 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

Articolo 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 9.1 L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo composto da tre membri; la maggioranza dei componenti deve essere eletta tra gli associati.
- Tali rappresentanti vengono eletti dall'Assemblea, con scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Alla convocazione del neo eletto Consiglio direttivo provvede il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti del maggiore di età, che è chiamato a presiederne la prima riunione.
- 9.2 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- 9.3 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e una volta all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.
- 9.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
- 9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza degli associati nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese



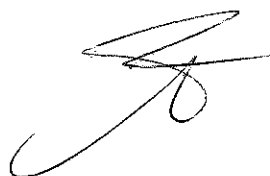
dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

- 9.6 Il Consiglio direttivo decade se l'Assemblea degli associati non approva il bilancio consuntivo: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il bilancio, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
- 9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 9.8 Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un bilancio di previsione con il relativo programma d'attuazione, la stesura del bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 9.9 Alla riunione del Consiglio direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Associazione.
- 9.10 Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.
- 9.11 Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi componenti il Tesoriere. Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili della Associazione e le relative registrazioni.
- 9.12 Il Consiglio direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

Articolo 10

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 10.1 Il Presidente del Consiglio direttivo è il Presidente della Associazione ed è eletto dall'Assemblea, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 10.2 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
- 10.3 In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



- 10.4 In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà ad indire l'assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente.
- 10.5 Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea degli associati, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Associazione.

Articolo 11

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

11.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procederà alla nomina del Revisore legale dei conti.

Articolo 12

ORGANO DI CONTROLLO

12.1 Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procederà alla nomina dell'Organo di Controllo.

Articolo 13

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

13.1 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle



politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.2 Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.3 Ai fini di cui al punto 13.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dall'eventuale organo di controllo o revisore legale se presenti.

Articolo 14

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

14.1 Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione dovrà tenere:

- il libro degli associati;
- il libro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 15

VOLONTARI

15.1 L'Associazione si avvale di volontari, così come previsto dall'articolo 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, rispettando tutte le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del medesimo Decreto legislativo.

15.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

15.3 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti



massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

15.4 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

15.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.6 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi."

Articolo 16

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

16.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

16.2 L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

16.3 Tutte le cariche della Associazione sono gratuite.

16.4 Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dagli associati o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

Articolo 17

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

17.1 Il Consiglio direttivo della Associazione deve predisporre annualmente un bilancio consuntivo che deve essere approvato annualmente dall'Assemblea degli associati. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

17.2 Tale bilancio deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.

17.3 Il bilancio approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Associazione.

Articolo 18

SCIoglimento

18.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del



Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 19

NORME FINALI

19.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le norme vigenti in tema di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 e nei successivi decreti che dovranno essere emanati, le norme del codice civile in materia e le relative disposizioni di attuazione.

Poffabro, 12 maggio 2021

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the president or a representative of the association.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.